

Roma, 9 gennaio 2018

Circolare n. 4/2019

Oggetto: Autotrasporto – Trasporto ferroviario – Codice della Strada – Le disposizioni della legge di Bilancio 2019 – Legge 30.12.2018, n.145, su S.O. alla G.U. n.302 del 31.12.2018.

Si segnalano di seguito alcune disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2019 d'interesse per le imprese associate.

Accise autotrasporto (art.1 c.57-58) – Con una norma di interpretazione autentica è stato precisato che non si applica la riduzione del 15% sui crediti di imposta a favore delle imprese di autotrasporto per il rimborso accise stabilita dalla Legge di Stabilità 2015 (art.1 c.234 Legge n.190/2014) che sarebbe dovuta scattare dal corrente anno. Infatti la disposizione è stata superata dall'introduzione dell'accisa specifica per il gasolio commerciale (pari a 403,22 euro per mille litri) utilizzato dalle imprese di autotrasporto merci (Legge n.225/2016 di conversione del DL Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2017).

Incentivi per l'assunzione di giovani conducenti di mezzi pesanti (art.1 c.291-295) – Per il 2019 e il 2020 sono stati previsti incentivi per avvicinare i giovani all'attività di conducente. Ai giovani che non abbiano compiuto 35 anni, assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato con le qualifiche Q1, Q2 e Q3 del CCNL logistica, trasporto merci e spedizione (i cui livelli di riferimento sono rispettivamente 4°, 3° e 3° Super) spetta un rimborso pari al 50% delle spese sostenute dagli stessi per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli. Il rimborso verrà erogato dal datore di lavoro che otterrà un'analogia detrazione dell'imposta sul reddito delle società peraltro nel limite di 1.500 euro totali per ciascun periodo di imposta. Il rimborso dovrà essere erogato dalle imprese entro sei mesi dall'assunzione ovvero entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame nel caso in cui i conducenti con i requisiti descritti siano già in organico. Le modalità di richiesta e di erogazione del rimborso saranno stabilite da apposito decreto del Ministero del Lavoro.

Contratto di programma MIT – RFI (art.1 c.749) – Una quota delle risorse che verranno contrattualizzate o rese disponibili in sede di aggiornamento della parte investimenti del contratto di programma MIT – RFI 2017 – 2021, nel limite massimo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, sarà destinata *“alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilità di livello almeno sovregionale, con priorità per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale”*.

Crollo Ponte Morandi – Ristori agli autotrasportatori (art.1 c.1019) – Per ciascuno degli anni 2019 e 2020 è stato autorizzato lo stanziamento di 80 milioni di euro per rimborsare i maggiori costi sostenuti dalle imprese di autotrasporto in conseguenza del crollo del Ponte Morandi di Genova. Si rammenta che il decreto legge per la città di Genova (art. 5 c.3 DL n. 109/2018) aveva già previsto 20 milioni di euro per il 2018 per le stesse finalità. Le tipologie di spese, i criteri e le modalità di erogazione dei benefici saranno definiti da apposito decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Ottimizzazione flussi veicolari nel Porto di Genova (art.1 c.1025-1027) – Per l'anno 2019 le attività di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova sono affidate al Commissario straordinario per la ricostruzione (il Sindaco Marco Bucci). Fra le suddette attività è stata prevista la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento.

Revisione veicoli presso officine private (art.1 c.1049-1050) – È stato previsto che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa estendere ad officine private con concessione quinquennale l'affidamento delle revisioni dei veicoli a motore con massa superiore a 3,5 tonnellate. L'estensione non vale per i veicoli destinati al trasporto di merci pericolose o al trasporto ATP. Le modalità operative saranno attuate con successivo decreto. La disposizione rappresenta un notevole snellimento delle procedure amministrative a carico delle imprese di autotrasporto.

Daniela Dringoli
Codirettore

Per riferimenti confronta circ. conf.li nn. [194/2018](#) e [177/2018](#)
Allegato uno
Gr/gr

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.

S.O. alla G.U. n.302 del 31.12.2018

LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

*****OMISSIS*****

57. L'articolo 4-ter, comma 1, lettera o), numero 1), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225, che, introducendo il numero 4-bis della tabella A del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ha stabilito la nuova aliquota dell'accisa da applicare al gasolio commerciale usato come carburante, con superamento degli effetti di rideterminazione in riduzione del credito d'imposta di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2014, si interpreta nel senso che e' da intendersi implicitamente abrogato l'articolo 1, comma 234, secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

58. Dall'attuazione di quanto disposto dal comma 57 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*****OMISSIS*****

291. A decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2020, ai conducenti di cui alla lettera a) del comma 292, assunti con regolare contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalle imprese di autotrasporto di cui alla lettera b) del comma 292, spetta un rimborso in misura pari al 50 per cento del totale delle spese sostenute e documentate per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di merci per conto di terzi.

292. Le disposizioni del comma 291 si applicano:

a) ai conducenti che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadrati con le qualifiche Q1, Q2 o Q3 previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro-Logistica, trasporto merci e spedizione;

b) alle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro elettronico nazionale delle imprese di trasporto su strada e all'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi.

293. Ai fini dell'imposta sul reddito delle società, alle imprese di cui al comma 292 spetta una detrazione totale dall'imposta lorda per una quota pari ai rimborsi erogati ai sensi del comma 291, fino a un ammontare complessivo degli stessi non superiore a 1.500 euro totali per ciascun periodo d'imposta.

294. Il rimborso di cui al comma 291 e' erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di decorrenza del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Nel caso di conducenti già assunti e già inquadrati nelle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi, il rimborso di cui al comma 291 e' erogato da ciascuna impresa entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, purché al momento della richiesta sussistano i

requisiti di cui al comma 292. Le modalita' di richiesta e di erogazione del rimborso di cui al comma 291 sono definite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con apposito provvedimento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

295. Dal rimborso di cui al comma 291 sono esclusi i versamenti corrisposti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il rilascio della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attivita' di autotrasporto di merci per conto di terzi, nonche' per le spese relative all'acquisto dei contrassegni telematici richiesti dalla normativa vigente.

*****OMISSIS*****

749. In sede di aggiornamento del contratto di programma 2017-2021 - parte investimenti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la Rete ferroviaria italiana Spa, una quota delle risorse da contrattualizzare o che si rendano disponibili nell'ambito delle finalita' gia' previste dal vigente contratto, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e' destinata alla realizzazione di connessioni ferroviarie in grado di attivare finanziamenti europei che valorizzino nodi di mobilita' di livello almeno sovraregionale, con priorita' per quelli connessi con il sistema portuale o aeroportuale.

*****OMISSIS*****

1019. Al fine di consentire il ristoro delle maggiori spese affrontate dagli autotrasportatori in conseguenza del crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell'autostrada A10, nel comune di Genova, noto come ponte Morandi, avvenuto il 14 agosto 2018, derivanti dalla necessita' di percorrere tratti autostradali aggiuntivi rispetto ai normali percorsi e dalle difficolta' logistiche relative all'ingresso e all'uscita dalle aree urbane e portuali, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020

*****OMISSIS*****

1025. Le attivita' di ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel Porto di Genova di cui all'articolo 6 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, sono affidate, per l'anno 2019, al Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

1026. Fra le attivita' di cui al comma 1025 e', in particolare, ricompresa la progettazione del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, a cui sono assegnate per l'anno 2019 risorse per il valore di 2 milioni di euro.

1027. Agli oneri derivanti dai commi 1025 e 1026 si provvede a valere sulle somme previste dall'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

*****OMISSIS*****

1049. All'articolo 80, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t » sono sostituite dalle seguenti: « o con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, ovvero superiore a 3,5 t se destinati al trasporto di merci non pericolose o non deperibili in regime di temperatura controllata (ATP) ».

1050. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da' attuazione alle modifiche apportate dal comma 1049 nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

*****OMISSIS*****

FINE TESTO